

Ricorso di Luigi Marcuccio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 gennaio 2004

(Causa T-18/04)

(2004/C 71/66)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 16 gennaio 2004, Luigi Marcuccio, con l'avvocato Alessandro Distante, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'AIPN con la quale è stata rigettata la domanda;
- dichiarare che il ricorrente ha diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 dello statuto, al rimborso al 100 % di tutte le spese mediche da lui sostenute, a far tempo dal 4 gennaio 2002 e fino a completa remissione;
- condannare la CE alla rifusione delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente nella presente causa si oppone al rifiuto della Convenuta di rimborsargli il 100 % delle spese mediche da lui sostenute al fine di curare le patologie di cui è affetto.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere la violazione dell'articolo 72 dello statuto, nonché un difetto assoluto di motivazione.

Ricorso della Metso Paper Automation Oy contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 19 gennaio 2004

(Causa T-19/04)

(2004/C 71/67)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 19 gennaio 2004 la Metso Paper Automation Oy, con sede in Tampere, Finlandia, rappresentata dall'avv. J. Tanhuanpää, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata ⁽¹⁾ nella parte relativa al rifiuto di registrare il marchio d'impresa PAPERLAB in base all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio sul marchio comunitario (primo punto del dispositivo). Il presente ricorso non si riferisce al secondo punto del dispositivo con cui la commissione di ricorso rimette la causa all'esaminatore per la prosecuzione in base all'art. 7, n. 3, del regolamento del Consiglio sul marchio comunitario;
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato:	Il marchio denominativo «PAPERLAB», domanda n. 2 575 009
----------------------------------	--

Prodotti o servizi interessati:	Prodotti della classe 9 (attrezzature e materiale informatico ed impianti di misurazione per l'esame e la prova della carta)
---------------------------------	--

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:	Registrazione respinta dall'esaminatore
--	---

Decisione della commissione di ricorso:	La decisione impugnata è stata confermata in quanto respingeva la domanda in base all'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94. La causa è stata rimessa all'esaminatore per la prosecuzione in base all'art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94
---	---

- Motivi di ricorso:
- Il marchio «PAPERLAB» è registrabile nella classe 9 in quanto non descrive in alcun modo direttamente i prodotti;
 - Il marchio d'impresa «PAPERLAB» può servire come marchio in commercio per distinguere prodotti della ricorrente da prodotti di altre imprese;
 - L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ha accettato la registrazione di numerosi marchi simili.

(¹) Decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 novembre 2003 (procedimento R 842/2002-1).

Ricorso della sig.ra Maria Pilar Aguar Fernandez e altri 126 ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 gennaio 2004

(Causa T-20/04)

(2004/C 71/68)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 gennaio 2004 la sig.ra Maria Pilar Aguar Fernandez e altri 126 ricorrenti, tutti domiciliati in Irlanda, rappresentati dagli avvocati Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

1. annullare le decisioni della Commissione che stabiliscono i prospetti di retribuzione e di richiamo delle retribuzioni che li riguardano a partire dal 1° luglio 2002 in applicazione del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2265, che adegua a decorrere dal 1° luglio 2002 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni;

2. condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti nella presente causa, dipendenti e agenti in servizio presso l'Ufficio alimentare e veterinario, la cui sede si trova a Dublino, contestano i prospetti di retribuzione e di richiamo delle retribuzioni che li riguardano per il periodo successivo al 1° luglio 2002.

A sostegno della loro domanda i ricorrenti invocano un motivo unico concernente l'illegittimità del coefficiente correttore stabilito per l'Irlanda dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2265 (¹), in quanto, in violazione dell'art. 64 dello Statuto che sancisce il principio di equivalenza del potere d'acquisto per i funzionari indipendentemente dalla loro sede di servizio, tale coefficiente non compensa la differenza tra il costo reale della vita nella loro sede di servizio e il costo della vita a Bruxelles. Più in dettaglio, essi sostengono che l'aver fissato a 124,8 il coefficiente correttore non è sufficiente a garantire il rispetto di tale principio.

(¹) GUCE del 20.12.2002, L 347, pag. 1.

Ricorso della Fusion Electronics Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), presentato il 21 gennaio 2004

(Causa T-21/04)

(2004/C 71/69)

(Lingua processuale da determinare ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — lingua in cui il ricorso è stato presentato: l'inglese)

Il 21 gennaio 2004 la Fusion Electronics Limited, con sede in Auckland, Nuova Zelanda, rappresentata dall'avv. A. Rough-ton, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). La Ford Motor Company era anche parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.